



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, in particolare l'articolo 181, comma 4-bis, ai sensi del quale *le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività*;

VISTO il comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante *Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*, secondo cui *le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*;

RITENUTO opportuno adottare le prescritte linee guida in vista della scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2020 e considerato che spetta alle Regioni la determinazione delle modalità con cui si realizza il rinnovo delle concessioni di posteggio;

SENTITE le Regioni, le Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'ANCI



DECRETA

ARTICOLO 1

1. Ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'art. 181, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è approvato il testo, «Allegato A» al presente decreto, delle «Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge. n. 77/2020».

ARTICOLO 2

1. Le linee guida di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 25 NOV. 2020

IL MINISTRO

Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020

1. Le presenti linee guida costituiscono indicazioni ai fini della disciplina dei procedimenti di rinnovo o di attribuzione delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020.
3. Le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 o di quelli stabiliti dalle Regioni con proprie leggi, nel rispetto delle presenti linee guida, secondo quanto indicato al punto 11.
4. Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre 2020 il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle presenti linee guida, con le modalità previste al punto 11. L'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:

- a) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- c) assistenza a figli minori con *handicap* gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
- d) successione *mortis causa* in corso di definizione.

Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

5. In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reinscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Dal 1° luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determina l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.

6. Le citate concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032. Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle presenti linee guida emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procede alla revoca della concessione.

7. Sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020 relative a posteggi o aree già riassegnati ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, con atti ad efficacia differita. In tal caso le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020 non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, a partire dal 1° gennaio 2021, i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.

8. Qualora, in esito alle procedure di riassegnazione di cui al punto 7, non siano state riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le concessioni non riassegnate sono attribuite secondo le presenti linee guida: agli operatori che non hanno conseguito la riassegnazione della concessione a causa della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse, a condizione che i predetti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti prescritti.

9. Qualora, ad esito delle procedure di riassegnazione, la concessione di posteggio sia stata assegnata ad un soggetto diverso dal precedente titolare, si applica l'art. 181, comma 4-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, specificando a tal fine che per "operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione" devono intendersi soltanto quegli operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione oppure l'hanno presentata tardivamente o con modalità non ammesse.

10. Trattandosi di procedimenti relativi a concessioni già esistenti, non è necessario l'espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle presenti linee guida.

11. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, viene effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, commi 5 e 6-bis del d.lgs. n. 59/2010.

12. Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:

a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;

b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

Nel rispetto delle disposizioni regionali, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva.

L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

13. In attuazione dell'art. 181, comma 4-*bis*, le regioni definiscono, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle suddette concessioni, secondo le presenti linee guida e sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI regionale.

14. In ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, le Regioni e i Comuni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti territoriali, possono prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative.



CAMPOBASSO
GIOVANNI
10.12.2020
11:11:53
UTC



Firmato digitalmente da:
RAFFAELE PIEMONTESE
Regione Puglia
Firmato il: 10-12-2020 17:12:20
Seriale certificato: 667475
Valido dal 06-05-2020 al 06-05-2023

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1969** del 07/12/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AEC/DEL/2020/00016

OGGETTO: Art. 181, comma 4 bis D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020. Procedure per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica di tipo A in scadenza entro il 31.12.2020.

L'anno 2020 addì 07 del mese di Dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
V. Presidente	Raffaele Piemontese	Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Massimo Bray	Assessore	Sebastiano G. Leo
Assessore	Alessandro Delli Noci		
Assessore	Pietro L. Lopalco		
Assessore	Anna G. Maraschio		
Assessore	Anna Maurodinoia		
Assessore	Donato Pentassuglia		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E
COMMERCIALI**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: AEC/DEL/2020/000016

OGGETTO: Art. 181, comma 4 bis D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020. Procedure per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica di tipo A in scadenza entro il 31.12.2020.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- L'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Servizi o Bolkestein) dispone che *“qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”* e che in questi casi *“l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”*;
- con l'intesa del 5 luglio 2012 raggiunta in sede di Conferenza Unificata, in applicazione dell'art.70 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, attuativo della predetta Direttiva Comunitaria, erano stati individuati i criteri e le priorità, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 16 del decreto attuativo, per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni dei posteggi per il commercio su area pubblica;
- con il successivo documento delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013, al fine di *assicurare omogeneità territoriale*, si proponeva l'adozione di un limite unico a livello nazionale di durata delle concessioni pari a dodici anni;
- per la compensazione delle disparità di trattamento fra gli operatori del commercio su area pubblica titolari di concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2010 e quindi già beneficiari di proroga e quelli che non avrebbero potuto più beneficiarne, il regime transitorio contenuto nel decreto stesso prevedeva una proroga di diritto fino al 7 maggio 2017 delle concessioni scadute dopo la sua entrata in vigore e fino al 4 luglio 2017 di quelle in scadenza dopo il 5 luglio 2012 (data dell'Intesa) e nei successivi 5 anni;
- l'applicazione dei nuovi criteri era conseguentemente rinviata allo scadere del regime transitorio descritto;
- con il D. L. n. 244/2016 (c.d. decreto milleproroghe 2017) il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso veniva prorogato al 31 dicembre 2018;
- la conseguente Legge di conversione (L. 27 febbraio 2017, n. 19) così si esprimeva: *“Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”*;
- il Documento del 25 maggio 2017 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome forniva conseguentemente indicazioni per le procedure avviate e per quelle ancora da avviare;

Codice CIFRA: AEC/DEL/2020/000016

OGGETTO: Art. 181, comma 4 bis D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020. Procedure per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica di tipo A in scadenza entro il 31.12.2020.

- con i commi 1180 e 1181 dell'art. 1 della L. n. 205 del 27 dicembre 2017 si disponeva rispettivamente la proroga al 31 dicembre 2020 di tutte le concessioni per il commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore della disposizione ed aventi scadenza anteriore al termine ultimo della proroga nonché la possibilità di un regime derogatorio rispetto a quanto previsto dall'art. 16 D. Lgs. n. 59/2010 da prevedersi a cura delle amministrazioni interessate in favore di coloro che nell'ultimo biennio avessero utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;
- si prevedeva, inoltre, che con nuova Intesa si sarebbe dovuto procedere all'integrazione dei criteri previsti dall'Intesa del 5 luglio 2012 con la precisazione, tra l'altro, del numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non;
- con la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 87935 del 7 marzo 2018 si chiariva che le concessioni già rilasciate con decorrenza 01.01.2019 per effetto dell'espletamento da parte di alcuni comuni delle procedure di selezione previste dalla predetta L. n. 19/2017 non avrebbero potuto avere efficacia prima del 1° gennaio 2021 stante il rinvio disposto dalla L. 205/17 e che, fatto salvo tale rinvio, le procedure già concluse non avrebbero potuto considerarsi illegittime in quanto espletate in base a legislazione all'epoca vigente;
- con l'art. 1, comma 686, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) si disponeva l'inserimento delle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche fra le materie che l'art. 7 comma 1 del D. Lgs. n. 59/2010 esclude dal campo di applicazione del decreto stesso, l'inapplicabilità dell'art. 16 del decreto attuativo della Direttiva Servizi al commercio su area pubblica di cui all'art. 27 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, infine, l'abrogazione dell'art. 70 che prevedeva, tra l'altro, l'identificazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni in argomento tramite lo strumento dell'Intesa da raggiugersi in sede di Conferenza Unificata;
- il sostanziale vuoto normativo creato dalla disposizione della legge di bilancio 2019 menzionata rendeva necessarie delle puntualizzazioni da parte del Governo centrale, ragione per cui si avviava un'attività di confronto fra Regioni e fra queste e il Ministero dello Sviluppo Economico per l'evidenziazione delle problematiche e l'individuazione delle conseguenti soluzioni da adottare;
- con l'art. 181 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 come integrato dalla rispettiva legge di conversione (L. 17 luglio 2020, n. 77), al comma 4 bis, si dispone che *“Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività”*;
- con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 27 novembre 2020 ai sensi dell'art. 32, comma 1° della L. 18 giugno

Codice CIFRA: AEC/DEL/2020/000016

OGGETTO: Art. 181, comma 4 bis D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020. Procedure per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica di tipo A in scadenza entro il 31.12.2020.

2009, sono state approvate le linee guida previste dall'art. 181 comma 4 bis del predetto D. L. n. 34/2020;

- Considerato
- che occorre procedere in conformità alle norme nazionali che hanno sottratto il commercio su area pubblica all'applicazione del D. Lgs. n. 59/2010 attuativo della direttiva Servizi e hanno previsto il rinnovo nei confronti del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;
- che, pertanto, limitatamente alla procedura di rinnovo in argomento, deve intendersi superata ogni disposizione regionale facente riferimento alla necessità di procedere al rinnovo tramite selezione basata sull'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012;

Ritenuto

- che, in coerenza con la normativa nazionale vigente in materia e con le linee guida ministeriali approvate con D.M. del 25.11.2020, si debba procedere all'emanazione di modalità operative di espletamento delle procedure di rinnovo dodecennale rimesse dall'art. 181 comma 4 bis del D. L. 34/2020 conv. con L. n. 77/2020 alla competenza regionale;
- che, conseguentemente, il Servizio Mercati e Infrastrutture delle Attività Economiche della Regione Puglia ha predisposto bozza di documento e l'ha sottoposta all'attenzione delle Associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e di ANCI Puglia in applicazione della linea guida ministeriale n. 13;
- che in esito alla consultazione, la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali ha indicato nel documento contenuto nell'allegato alla proposta di deliberazione e parte integrante e sostanziale di quest'ultima, quello destinato all'approvazione;

Si propone, pertanto, in attuazione della disposizione in oggetto di prendere atto delle linee guida ministeriali approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, e, in conformità a queste ultime, di approvare le modalità di competenza regionale per l'espletamento delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica in scadenza entro il 31.12.2020 nella versione allegata quale parte integrante e sostanziale.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente

Codice CIFRA: AEC/DEL/2020/000016

OGGETTO: Art. 181, comma 4 bis D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020. Procedure per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica di tipo A in scadenza entro il 31.12.2020.

provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, esposto l'exkursus normativo attraverso il quale si è giunti all'attuale disciplina nazionale per il rinnovo delle concessioni in argomento in scadenza entro il 31 dicembre 2020, richiamata la disposizione riportata all'oggetto della rispettiva proposta di deliberazione e data lettura dei documenti allegati quali parti integranti e sostanziali della proposta stessa, ai sensi della dell'articolo 4 comma 4 lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:

1. di approvare la relazione assessorile e la conseguente proposta di deliberazione;
2. prendere atto delle linee guida ministeriali emanate con D. M. 25 novembre 2020;
3. di approvare e fare proprio il documento predisposto in attuazione dell'art. 181 comma 4 bis del D.L. n. 34/2020 (conv. con L. n. 77/2020) e costituente l'allegato alla proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, contenente le modalità rimesse alla competenza regionale per l'espletamento delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica in scadenza entro il 31 dicembre 2020;
4. di dare atto che le modalità regionali sono quelle risultanti dopo la consultazione delle Associazioni del Commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e di ANCI Puglia;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n.13/1994 e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio: Dott. Francesco Giovanni GIURI



GIURI FRANCESCO
GIOVANNI
04.12.2020 11:26:02
UTC

La Dirigente della Sezione: Dott.ssa Francesca ZAMPANO

Firmato digitalmente da: Francesca Zampano
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/8001721072
Data: 04/12/2020 12:56:10

Codice CIFRA: AEC/DEL/2020/000016

OGGETTO: Art. 181, comma 4 bis D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020. Procedure per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica di tipo A in scadenza entro il 31.12.2020.

Il Direttore del Dipartimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni.

**Il Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro: Prof. Ing. Domenico LAFORGIA**



LAFORGIA DOMENICO
04.12.2020 15:36:09 UTC

L'Assessore: Ing. Alessandro DELLI NOCI



DELLI NOCI ALESSANDRO
04.12.2020 15:39:33 UTC

Codice CIFRA: AEC/DEL/2020/000016

OGGETTO: Art. 181, comma 4 bis D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020. Procedure per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica di tipo A in scadenza entro il 31.12.2020.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare la relazione assessorile e la conseguente proposta di deliberazione;
2. prendere atto delle linee guida ministeriali emanate con D. M. 25 novembre 2020;
3. di approvare e fare proprio il documento predisposto in attuazione dell'art. 181 comma 4 bis del D.L. n. 34/2020 (conv. con L. n. 77/2020) contenuto nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, con cui si dettano le modalità rimesse alla competenza regionale per l'espletamento delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica in scadenza entro il 31 dicembre 2020;
4. di dare atto che le modalità regionali sono quelle risultanti dopo la consultazione delle Associazioni del Commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e di ANCI Puglia;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n.13/1994 e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta	Il Presidente della Giunta

Codice CIFRA: AEC/DEL/2020/000016

OGGETTO: Art. 181, comma 4 bis D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020. Procedure per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica di tipo A in scadenza entro il 31.12.2020.

Allegato

Rif. Proposta di delibera AEC/DEL/2020/00016



**REGIONE
PUGLIA**

**D.L. 19 maggio 2020, n. 34 come convertito con
L. 17 luglio 2020, n. 77, art. 181 comma 4 bis**

**MODALITA' REGIONALI DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI RINNOVO DELLE
CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA IN SCADENZA ENTRO IL 31/12/2020 NON GIA' RIASSEGNATE AI SENSI
DELL'INTESA SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA IL 5 LUGLIO 2012
CON ATTI AD EFFICACIA DIFFERITA.**

Modalità regionali di espletamento delle procedure di rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in scadenza entro il 31.12.2020 emanate ai sensi dell'art. 181, comma 4 bis, del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 1

Portata delle modalità operative regionali

1. Le presenti modalità di espletamento delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio la cui specificazione è rimessa alla competenza regionale dall'art. 181, comma 4 bis del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 integrano e completano le Linee guida approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, pubblicato sul sito ufficiale del Ministero il 27.11.2020 ai sensi dell'art. 32, comma 1° della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 2

Avvio d'ufficio del procedimento

1. I Comuni che abbiano rilasciato concessioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in posteggi collocati in mercati, fiere o isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 avviano d'ufficio entro la medesima data il procedimento volto al loro rinnovo esclusivamente nei confronti dei titolari delle aziende intestatarie delle stesse sia che le conducano direttamente sia che le abbiano conferite in gestione.
2. La comunicazione di avvio del procedimento, ove eccessivamente onerosa per l'elevato numero dei soggetti da contattare, può essere sostituita dalla pubblicazione di avviso - sull'albo pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune, mediante affissione di manifesti nei luoghi di svolgimento dei mercati o delle fiere e con ogni altra modalità atta a darne la massima diffusione fra i destinatari - contenente l'indicazione dell'Ufficio comunale precedente individuato in base alla competenza per materia, del responsabile del procedimento e di quanto necessario per la conduzione dell'istruttoria.

Art. 3

Contenuti e termini di conclusione della procedura di rinnovo

1. Il procedimento consiste nella individuazione delle concessioni che ne sono oggetto e dei titolari delle aziende attuali intestatarie delle stesse, nella verifica del possesso alla data del 31.12.2020 dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, dell'iscrizione nei registri camerali quale ditta attiva nei termini indicati nelle linee guida ministeriali nonché dei requisiti aggiuntivi eventualmente previsti come obbligatori dalla normazione regionale di settore per l'assegnazione di posteggi liberi.
2. In coerenza con quanto disposto dal punto 14 delle Linee Guida Nazionali richiamate in oggetto, nelle more della conclusione delle procedure amministrative di verifica, le concessioni si intendono prorogate per il periodo a ciò strettamente funzionale e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

Art. 4

Elenco on-line

1. L'Ufficio comunale precedente istituisce ed aggiorna costantemente sul proprio sito istituzionale, assicurandone la massima visibilità e consultabilità, l'elenco delle concessioni di posteggio interessate dalla procedura di rinnovo per le quali il procedimento di verifica dei requisiti sia ancora in corso o si sia concluso con esito favorevole. Nell'elenco ciascuna concessione è identificata con i propri estremi senza indicazione del soggetto titolare.

Art. 5

Pratiche istruite con esito non favorevole

1. Nei casi in cui le operazioni di verifica richieste dalle linee guida ministeriali non diano esito favorevole, l'Ufficio comunale precedente ne dà preavviso ai titolari delle relative concessioni indicando le motivazioni dell'impossibilità di disporre il rinnovo ed invitandoli a produrre eventuali controdeduzioni ed integrazioni documentali per le carenze sanabili nel termine massimo di giorni dieci dalla ricezione del preavviso di diniego. Nei casi in cui il termine assegnato per fornire controdeduzioni decorra infruttuosamente ovvero le controdeduzioni ed integrazioni fornite non siano tali da consentire il rinnovo, l'Ufficio comunale precedente dispone il diniego motivato al rinnovo procedendo a notifica unica cumulativa al titolare interessato e dandone notizia al servizio di polizia locale che provvede ad aggiornare le proprie risultanze. Dalla data di ricezione della notifica cessa ogni proroga temporanea all'utilizzo della concessione ed i relativi posteggi tornano nella disponibilità del Comune per l'assegnazione a nuovi titolari.

Art. 6

Rinnovo

1. Qualora il procedimento di verifica si concluda con esito favorevole l'Ufficio comunale precedente comunica a ciascun soggetto titolare dell'azienda intestataria, ove possibile con PEC altrimenti con raccomandata A. R., l'avvenuto rinnovo fino al 31.12.2032. Per ogni soggetto titolare la comunicazione di rinnovo è unica e cumulativa; se cumulativa, deve essere strutturata in modo da assicurare autonomia e separabilità a ciascun documento di rinnovo così da consentirne l'abbinamento al rispettivo titolo concessorio originario scaduto il 31.12.2020. L'Ufficio comunale provvede contestualmente all'aggiornamento puntuale delle risultanze pubblicate sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 4 e fornisce alla polizia locale tutti i dati di dettaglio necessari allo svolgimento della rispettiva attività di vigilanza senza che sia ordinariamente necessaria alcuna esibizione cartacea del documento comunale comprovante il rinnovo.
2. Ogni rinnovo in esito alla presente procedura è disposto dal Comune in cui è ubicato il posteggio. E' fatta salva ogni eventuale e successiva determinazione in materia, derivante dall'appartenenza dello Stato Italiano all'Unione Europea.

Il presente allegato è composto
di n°3 (tre) facciate

La Dirigente: Francesca Zampano

Firmato digitalmente da: Francesca Zampano
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 07/12/2020 08:49:11